
FRAMMENTI DI UN LIBRO CATASTALE

SCOPERTI IN UN PAPIRO GRECO D'EGITTO

L'ordinamento della proprietà fondiaria in Egitto, che già le numerose e svariate notizie contenute in molti papiri greco-egizi ci avevano fatto conoscere con sufficiente abbondanza di particolari, ¹⁾ ha ricevuto testè nuova luce dalla pubblicazione di un interessante documento, che inaugura una novella collezione di papiri, quella della Biblioteca Reale di Bruxelles. Col titolo *Papyrus Bruxellensis I - Papyrus inédit de la Bibliothéque royale de Bruxelles*, Fernand Mayence e Seymour de Ricci, già per altre opere benemeriti di questi studi, pubblicano nel *Musée belge* (vol. VIII, 1904, p. 101-117) un lungo papiro, contenente una lista di divisioni catastali (σφραγιδες) con la indicazione della superficie totale e dei loro confini, della natura delle terre, di quel che esse contengono e delle contribuzioni in natura di cui sono gravate.

Il papiro, comperato dal Capart al Cairo e proveniente dai dintorni di Dimeh, contiene undici colonne, delle quali non è conservata che la parte inferiore di ciascuna, poichè il terzo superiore dell'intero papiro ne è stato, purtroppo, tagliato. In queste undici colonne è data la descrizione di cinque circoscrizioni catastali, cioè dalla sesta alla decima σφραγις, cominciando la prima colonna con la sesta σφραγις. È a ritener quindi che il papiro misurasse, nella larghezza, una dimensione almeno doppia dell'attuale, se per le prime cinque σφραγιδες saranno occorse altre undici colonne. L'età cui esso rimonta è affatto impossibile stabilire: tuttavia dalla forma del corsivo gli editori credono di poterla fissare al principio del terzo secolo. Quanto al ter-

¹⁾ Cfr. il mio scritto *Le prime illustrazioni della cosiddetta 'Petizione di Dionysia'* in *Bull. dell' Ist. di dir. rom.* XIII, p. 64 sgg., ove son riassunti i fondamentali risultati delle indagini compiute dagli scrittori della materia.

ritorio che il documento describe, anche per esso si deve rinunciare ad ogni determinazione, mancando qualsiasi accenno che sia atto ad identificarne il distretto.

Nonostante queste incertezze l'importanza del documento non ne rimane sminuita. Esso è infatti il primo che ci dia un esemplare del catasto immobiliare che l'antico Egitto usava. Quanto frequenti sono nelle collezioni dei papiri greco-egizi le dichiarazioni singole dei possessori ¹⁾ o i richiami alle iscrizioni catastali, ²⁾ altrettanto mute esse erano fin qui di esempi pratici di catasto ³⁾ Nè era dato, nel silenzio delle fonti, rendersi conto esatto del modo col quale il libro catastale veniva compilato, pur non mancando le notizie intorno al suo funzionamento e agli organi amministrativi che vi eran preposti. Ora il papiro di Bruxelles ci mostra quanto semplice e ad un tempo perfetto fosse il sistema adottato. Diviso il territorio in un determinato numero di circoscrizioni (σφραγίδες), si procedeva all'accertamento della estensione totale di ciascuna circoscrizione, misurandola per arure, ch'è l'unità di misura per i terreni, e comprendendovi anche i fossi e canali d'irrigazione che l'attraversano. Della superficie totale si formavano determinate categorie a seconda della coltura del terreno, detraendo, innanzi tutto, l'area occupata dai fossi e canali, e classificando il resto come terreni seminativi o alberati e simili. Per ciascuna classe si dichiarava la forza reddituale, onde stabilirne il va-

¹⁾ Su queste dichiarazioni o professioni, controllate e all'occorrenza rettificcate dagli ufficiali pubblici, veniva appunto formato il catasto. Le collezioni di papiri ne contengono numerosissime specialmente pel censimento della popolazione e degli animali. Altre non poche si hanno per la proprietà mobiliare e per i fondi urbani. Per i fondi rustici si possono vedere ad es. BGU. II, 420 e 536, Oxy. I, 72, II, 248 e 250, e soprattutto BGU. I, 139 (dell'anno 202 d. Cr.) che più degli altri ricorda, per i termini in cui è redatto, il nostro documento. - Sull'argomento è da consultare, tra gli altri, WILCKEN, *Arsinotische Steuerprofessionen aus dem J. 189 n. Chr. in Sitzungsber. Berl. Ak.*, 1883, p. 697 sgg., Ἀπογραφαί in *Hermes* XXVIII, 1893, p. 230 sgg., *Zu den κατ'οίκιαν ἀπογραφαί* in *Philologus* LII, 1893, p. 564 sgg.

²⁾ Oltre alla cit. Petizione di Dionysia (Oxy. II, 237) contenente il famoso editto di Mettius Rufus dell'anno 89 d. C. sulla pubblicità delle alienazioni, si veda anche sugli archivi della proprietà immobiliare quello del prefetto d'Egitto Flavius Titianus contenuto in Oxy. I, 31 dell'a. 121 d. C.

³⁾ Tuttavia non mancano estratti ufficiali del catasto. Cosi' BGU. III, 959 è un estratto dai διαστρώματα di Socnopaiou Nesou (cfr. anche ib. 866). Un notevole esempio di διαστρώμα si ha in Oxy. II, 274 appartenente al periodo tra l'89 e il 97 d. C.

lore, e si fissava la contribuzione che ciascun appezzamento avrebbe dovuto corrispondere in artabe di grano. Indi erano menzionati i singoli possessori con l'indicazione della superficie di terreno a ciascuno spettante, e da ultimo i confini della intera circoscrizione.

Dò qui sotto un saggio dell'interessante documento, scegliendo - dacchè la riproduzione integrale presenterebbe inutili ripetizioni - la descrizione dell'ottava *σφραγίς*, che è quella in cui le lacune sono minori. Essa incomincia nella col. IV e finisce nella VI, nella quale si inizia la nona *σφραγίς*. Tra la fine dell'una e il principio dell'altra vi ha però una nota di seconda mano (una consimile nota appartenente alla stessa mano si trova nella col. VIII al termine della nona *σφραγίς*), scritta tutta con abbreviazioni e con numeri in cifre, nella quale gli editori credono di vedere un annotamento di rettifica appostovi da alcuno dei funzionari superiori del catasto in seguito a revisione delle cifre contenute nella prima scrittura.

Col. IV.

Ἐξήκοντα σφραγιῶδες... ἐχόμενα ἄρουραι τετρακόσιν ἐξήκοντα πέντε] ἡμισυ τέταρτον ἐκκαιδέκατον δυστριακοστὸν τετρακαξήκοστὸν ὦν ὑδραγωγῶ ἄρουραι τέσσαρες ἡμισυ. — Καταλείπονται ἐν σιτικαῖς ἄρουραι

5 τετρακόσιν ἐξήκοντα μία τέταρτον ἐκκαιδέκατον δυστριακοστὸν τετρα-
εξήκοστὸν - ὦν - σπορίμης γῆς ἰδιωτικῆς ἄρουραι τε[σσε]ράκοντα
μία · πυροῦ ἀρτάβιν ἐξήκοντα μία, τελοῦσαι ἀν[ὰ] πυροῦ ἀ[ρτ]άβιν
μί[αν] ·

ἀβρόχου γῆς αἰ λοιπαῖ ἄρουραι τετρακόσιν εἴκοσι τέταρτον ἐκκα-
ιδέκατον

δυστριακ[ο]στὸν τετραεξήκοστὸν, ὦν βασιλικῆς γῆς ἄρουραι διακόσιν
ἑξήκοντα ἑξήκον ἐκκαιδέκατον δυστριακοστὸν τετραεξήκοστὸν,

αἰ οὔσαι διὰ γεωργῶν Εὐπόρου Μώρου καὶ μετόχων ἀπογραφεῖσαι
ὁμοίως

ὡς πρόκειται κολλημάτων.

Ἰδιωτικῆς γῆς ἄρουραι ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἐκκαιδέκατον ὦν
Μύσθης Σουγαμμῶνος ἄρουραι τέσσαρες τέταρτον, Σαβεῖνος Λινοῦφος
ἄρουραι τέσσαρες, Σαρποδῶρα Λειωνίδου ἄρουραι τέσσαρες, κληρο-
νόμων (1. κληρόνομοι)

15 Μηνᾶτος Ἰσχυρᾶ ἄρουραι ἐξ τέταρτον, Ἴηδεις Ἀλκκίως ἄρουραι τρεῖς

Col. V.

... [Ἄνου]

βίων Πετρωνίου ἄρουραι τεσσ[ερ]ά[κοντα]...

ἄρουραι ἑκτῶ, τέκνα Πασίωνος ἄρουραι ἑπτὰ, Ἰσιδώρα ἀφήλιξ διὰ

Ἄμμο-

νίου γυμνασιάρχισαντος ἄρουραι πέντε. Γίνονται αἱ προκείμεναι

5 ἀπογραφεῖσαι ὁμοίως ὡς πρόκειται κολλημάτων.

Γίνονται τῆ[ς] σφ[ραγίδος] ἀβρόχου ἄρουραι τετρακόσαι εἴκοσι τέταρτον

ἑκκαδέκατον δυστριακοστὸν τετραεξηκοστὸν· πυροῦ ἀρτάβαι χεῖλαι

τετρακόσαι ὀγδ[οή]κοντα πέντε ἡμισυ τρίτον δωδέκατον τεσσερα-

κοσθόγδον, κριθῆς ἀρτάβαι ἑπτὰ ἕκτον τετρακικοστὸν· ὦν βασιλικῆς

10 γῆς ἄρουραι διακόσαι ὀγδοήκοντα τέταρτον δυστριακοστὸν τετραεξη-

κοστὸν· πυροῦ ἀρτάβαι χεῖλαι τριακόσαι δεκαεννέα ἡμισυ τρίτον δωδέ-

κκτον τεσσερακοσθόγδον, κριθῆς ἀρτάβαι ἑπτὰ ἕκτον τετρακικοστὸν·

ὦν τελοῦσαι ἀνὰ πυροῦ ἀρτάβας τρεῖς ἡμισυ τρίτον ὀγδον τεσσερακοστὸν

ἑκκοπεντηκοστὸν ἄρουραι διακόσαι εἴκοσι ἕξ τέταρτον ὀγδον·

15 ποροῦ ἀρτάβαι χεῖλαι πενήκοντα τετρακαεξκοστὸν ἀνὰ πυροῦ

Col. VI.

..... [γίνονται]

αἱ προκείμεναι

Γίτονες νότου ὕδραγωγός μεθ. δημο-

σία ὀδῶς, βορρᾶ διώρουξ καὶ ὀδῶς, ἀπηλιώτου πεδαικῆ ὀδῶς, λιβῆς ὕδρα-
γωγός.

La ottava circoscrizione catastale si compone in totale di arure 465 e $\frac{55}{64}$ ossia, come s' esprime costantemente l'atto che non cumula mai le frazioni, di arure $465 \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{16} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$. Di queste, sono occupate dal canale d'irrigazione (ὕδραγωγός) arure $4 \frac{1}{2}$, mentre le rimanenti sono coltivate a grano (γῆ ἐν σιτικοῖς).

La γῆ ἐν σιτικοῖς, che misura dunque arure $461 \frac{1}{4} \frac{1}{16} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$, è quindi divisa in due categorie:

a) la σπορίμη γῆ ἰδιωτικῆ, con arure 41, le quali danno 61 artabe di grano e son gravate della imposta (τελοῦσαι) in ragione di 1 artaba di grano per arura;

δ) ἡ ἀβροχος γῆ, con le rimanenti arure $420 \frac{1}{4} \frac{1}{16} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$.

Ed a lor volta le dette arure di ἀβροχος γῆ si suddividono in:

α) βασιλική γῆ, con arure $280 \frac{1}{8} \frac{1}{16} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$, le quali sono iscritte al nome dei coloni Euporo Moro e soci;

β) ἰδιωτικὴ γῆ, con arure $140 \frac{1}{16}$, di cui son proprietari:

Μύσθης Σουχαμμῶνος	per arure	$4 \frac{1}{4}$
Σαβείνος Λινούφως	»	4
Σαραποδώρα Λεωνίδου	»	4
eredi di Μῆνας Ἰσχυρά	»	$6 \frac{1}{4}$
Ἡδεις Ἀλκαίως	»	3
.....		
Ἄνουρίων Πετρονίου	»	40
.....	»	8
i figli di Πασίων	»	7
Ἰσιδώρα	»	5

Le arure $420 \frac{1}{4} \frac{1}{16} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$ di ἀβροχος γῆ danno artabe di grano $1485 \frac{1}{2} \frac{1}{8} \frac{1}{12} \frac{1}{48}$, e artabe d'orzo $7 \frac{1}{6} \frac{1}{24}$.

Di esse le arure $280 \frac{1}{4} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$ di βασιλική γῆ danno artabe di grano $1319 \frac{1}{2} \frac{1}{8} \frac{1}{12} \frac{1}{48}$, artabe d'orzo $7 \frac{1}{6} \frac{1}{24}$, e son tassate quanto ad arure $226 \frac{1}{4} \frac{1}{8}$ in ragione di artabe $3 \frac{1}{2} \frac{1}{8} \frac{1}{40} \frac{1}{150}$ di grano per arura.

Segue l'aggiunta che si hanno artabe di grano $1050 \frac{1}{64}$, che peraltro la lacuna non permette d'intendere a quale superficie di terreno si riferiscano, e da ultimo la indicazione dei confini della intera circoscrizione, che sono a mezzogiorno un fosso irrigatorio e una via pubblica, a settentrione un canale e una via, ad oriente una via piana, ad occidente un fosso irrigatorio.

Si osservi che, mentre il computo delle suddivisioni è sempre esatto, corrispondendo le superfici totali normalmente alla somma di quelle che sono assegnate a ciascuna classe di terreni, nella ripartizione dell' ἀβροχος γῆ si ha $\frac{1}{16}$ di arura in meno, poichè le superfici della βασιλική γῆ e della ἰδιωτικὴ γῆ non danno l'ammontare totale dell' ἀβροχος, che è di arure $420 \frac{1}{4} \frac{1}{16} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$. Ciò è effetto di un errore nel computo della βασιλική γῆ, che vien riportata per arure $280 \frac{1}{8} \frac{1}{16} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$, laddove in luogo di $\frac{1}{8} \frac{1}{16}$ dovevasi dire $\frac{1}{4}$; ma l'errore risulta corretto più sotto, dove, ritornandosi a parlare della contribuzione imposta alla βασιλική γῆ questa è più esattamente indicata per la sua

superficie, ossia per arure $280 \frac{1}{4} \frac{1}{32} \frac{1}{64}$. — Nè la lacuna consente di controllare se l'elenco dei singoli proprietari comprendesse ed esaurisse tutte le arure $140 \frac{1}{16}$ di ἰδιωτικῆ γῆ , dacchè la lista conservata dà un complesso di sole 80 arure e mezzo. Ma è tuttavia certo che questa lista si riferiva alla sola $\text{ἄβροχος γῆ ἰδιωτικῆ}$, non anche alle 41 arure di $\text{σπορίμη γῆ ἰδιωτικῆ}$ che precedono.

La nota di seconda mano che segue immediatamente, è alquanto disagevole ad intendere, nonostante che dal suo contenuto generale resti accertato con sufficiente sicurezza trattarsi di una revisione delle cifre e delle ripartizioni contenute nella precedente parte del papiro. Se però si tratti realmente di annotamento aggiunto da un funzionario superiore del catasto, come gli editori hanno congetturato, è dubbio. Una tale operazione, che dovrebbe immaginarsi compiuta dopo esaurita dal funzionario inferiore la descrizione del territorio, dovrebbe piuttosto risultare da un annotamento marginale; o quando voglia ritenersi ch'esso si usasse fare a piè d'ogni singola circoscrizione, sarebbe da aspettarsi uno spazio libero lasciato in fine di ciascuna circoscrizione, per farvi posto, ove occorresse, alla nota dell'ufficiale incaricato della revisione. Il papiro invece è scritto tutto senza interruzioni e le note di seconda mano non si riscontrano che a piè dell'ottava e della nona σφραγίς .

Io non intendo tuttavia fermarmi ad un esame particolareggiato del documento: piacemi solo rilevarne l'importanza generale sia dal lato economico e amministrativo, sia da quello giuridico.

Considerando nel suo insieme il papiro, risulta da esso che il territorio agli effetti catastali veniva così suddiviso:

- a) $\text{ὑδροχωροί, διώρυχες}$, e così via.
- b) γῆ ὑπολόγου
- c) ἐξεδρακά
- d) γῆ ἐν αἰτικαῖς

La γῆ ἐν αἰτικαῖς si suddivide a sua volta in:

- 1) σπορίμη γῆ
- 2) ἄβροχος γῆ

E tanto la σπορίμη , quanto l' ἄβροχος γῆ si suddividono in:

- 1) βασιλικῆ γῆ
- 2) ἰδιωτικῆ γῆ .

Che cosa sia la $\gamma\eta$ $\delta\mu\lambda\acute{o}\gamma\omicron\upsilon$ era già noto per altri documenti. Sulla scorta di P. Ahm. II, 68, nel quale il termine era apparso per la prima volta, il Mitteis¹⁾ l'aveva identificata con la terra responsiva di canone; ma dopo la pubblicazione dei *Tebtunis Papyri*, nei quali la espressione ricorre frequentemente, è rimasto assodato ch'essa denota semplicemente la terra incolta e per conseguenza quella che non è soggetta ad imposta²⁾. E questo è infatti il significato con cui la espressione ricomparisce nel nostro documento. Nella settima *σφραγίς* si ha ad es. che la superficie totale si compone di arure 635 e frazioni. Di queste, 2 arure e frazioni son rappresentate da $\gamma\eta$ $\delta\mu\lambda\acute{o}\gamma\omicron\upsilon$, 34 arure da $\xi\epsilon\upsilon\delta\eta\rho\iota\kappa\acute{\alpha}$, e il rimanente in 599 arure e frazioni dalla terra $\acute{\epsilon}\nu$ $\sigma\iota\tau\iota\kappa\omicron\iota\varsigma$. Ora è solo rispetto alle arure $\acute{\epsilon}\nu$ $\sigma\iota\tau\iota\kappa\omicron\iota\varsigma$ che è indicata prima la forza produttiva, poi l'imposta che le grava; mentre niuna di tali indicazioni si ha per la terra $\delta\mu\lambda\acute{o}\gamma\omicron\upsilon$, perchè improduttiva, e per la $\xi\epsilon\upsilon\delta\eta\rho\iota\kappa\acute{\alpha}$ (sotto la quale gli editori suppongono indicati i palmeti) perchè questa corrispondeva la imposta in danaro.

La parte dei terreni che risulta aver precipua importanza nel catasto è la $\gamma\eta$ $\acute{\epsilon}\nu$ $\sigma\iota\tau\iota\kappa\omicron\iota\varsigma$, ossia la terra a grano. Le due specie in cui essa si distingue, la $\sigma\mu\omicron\rho\iota\mu\eta$ e l' $\acute{\alpha}\beta\omicron\rho\omicron\varsigma$, denoterebbero, secondo gli editori, la prima i terreni inondati dalle piene del Nilo e capaci di esser seminati senza lavorazione precedente, la seconda invece quelli che rimangono asciutti. Quanto la distinzione sia importante non è chi non veda: a lungo andare le terre asciutte potevano divenire infruttifere e passare nella categoria della $\gamma\eta$ $\delta\mu\lambda\acute{o}\gamma\omicron\upsilon$, il che per lo Stato avrebbe rappresentato la perdita dell'imposta. Un esempio praticamente interessante d'improduttività cagionata dalla mancanza delle inondazioni si ha appunto nel citato P. Ahm 68, ove terreni imperiali, divenuti improduttivi per la loro aridità, sono esposti in vendita dal prefetto Iulius Vestinus al prezzo di venti dramme d'argento per arura.

Difficoltà tuttavia presenta il fatto che la terra $\acute{\alpha}\beta\omicron\rho\omicron\varsigma$ produce assai più abbondantemente della $\sigma\mu\omicron\rho\iota\mu\eta$ ed è quasi sempre più fortemente tassata di questa. Se infatti si confrontano i dati forniti dall'intero documento, si ha che nelle singole circoscrizioni catastali l' $\acute{\alpha}\beta\omicron\rho\omicron\varsigma$ $\gamma\eta$ produce per ogni arura di terreno in media dalle tre alle

¹⁾ *The Ahmerst Papyri Nr. 68 in Zettschr. der Sav.-Stift.* XXII, 1901, p. 150.

²⁾ *Tebt. Pap.* I, p. 540 e 574.

cinque artabe di grano, con un massimo di 8 artabe e mezzo e in minimo di un'artaba e un quarto¹⁾. E l'imposizione si aggira intorno alle tre artabe per arura, con un minimo di un'artaba e un massimo di 5 artabe e un terzo. Nella *σπορίμη γῆ* invece la produzione supera di poco più un'artaba di grano per arura²⁾ e l'imposizione, qui sempre invariabile, si mantiene nella proporzione di un'artaba ad arura.

Ora sembra logico il pensare che le terre, le quali non abbian profittato delle piene del Nilo, debbano esser meno produttive delle altre, se in queste, ossia nella *σπορίμη γῆ*, devono vedersi le terre inondate³⁾. La circostanza che l'imposta sia più alta nella terra non inondata vien dagli editori spiegata col fatto che questa, per essere coltivata, doveva essere artificialmente irrigata; e poichè al relativo servizio provvedeva lo Stato, dovevasi in corrispettivo di esso contribuire con una imposta maggiore. Resta a spiegar però l'altro feno-

¹⁾ Ecco alcune cifre che il documento fornisce, omesse le frazioni:

arure 474 danno 1529 artabe di grano e cioè in media art. $3\frac{1}{5}$ per arura				
» 283 » 1290 » » » » $4\frac{1}{2}$ »				
» 273 » 1295 » » » » $4\frac{1}{2}$ »				
» 10 » 85 » » » » $8\frac{1}{2}$ »				
» 190 » 238 » » » » $1\frac{1}{4}$ »				
» 420 » 1485 » » » » $3\frac{1}{2}$ »				
» 280 » 1319 artabe di grano e 7 artabe d'orzo con una media di art. $4\frac{2}{3}$ per arura				
» 226 » 1050 artabe di grano con una media di $4\frac{2}{3}$ per arura				
» 187 » 459 artabe di grano e 68 di orzo, con una media di art. 5 per arura				
» 63 » 251 artabe di grano e 68 di orzo, con una media di art. 5 per arura				
» $\frac{1}{4}$ dá 1 artaba di grano - cioè art. 4 per arura				
» 3 danno 9 artabe - e cioè art. 3.				

²⁾ Le cifre che si hanno sono infatti: arure 41 danno artabe 61; arure 30 ne danno 37; arure 40 ne danno 50.

³⁾ Sulla coltivazione dei terreni soggetti alle inondazioni e sul regime fluviale dell'alto Egitto si vedano ora i tre nuovi papiri pubblicati dal Vitelli. *Del papiri greci dell'Egitto VI* in *Atene e Roma*, VII, 1904, col. 120 sgg. Il terzo documento, di cui il Vitelli dá solo il principio e sul quale richiama specialmente l'attenzione degli studiosi, non sarà una relazione ufficiale del *χωμογραμματοῦς* da servire appunto per la compilazione del catasto?

Di notevole interesse è anche un altro dei papiri acquistati dal Vitelli e pubblicato nei *Rendiconti della R. Accad. dei Lincei*, vol. XIII, fasc. 5, Seduta 15 maggio 1904 (p. 17-18 dell'estratto), del 25 marzo 84 d. C., in cui l'*ἀσολούμενος τῶν καταλοχισμῶν* ordina che le sedici arure di terreno che una tal Didyme ha venduto ad una donna Sarapias, sieno, se intestate in catasto alla venditrice, volturate al nome della compratrice.

meno della minor produzione della *σπορίμη γῆ*, che secondo gli editori sarebbe quella capace d'esser seminata senza precedente lavorazione. E ciò è inconciliabile con la non mai smentita feracità prodotta dalle inondazioni.

Questo rilievo fa sorgere il dubbio, se nella duplice categoria di terreni non s'abbia piuttosto ad intendere altra cosa, e cioè che mentre l'*ἄβροχος γῆ* rappresenti la terra che avendo beneficiato della inondazione sia poi, pel ritirarsi delle acque, rimasta all'asciutto, e perciò capace di produrre sul limo disseccato abbondantemente il grano e l'orzo, la *σπορίμη γῆ* sia quella già seminata e rimasta paludosa: e in questo senso più appropriato *σπορίμη* sarebbe sinonimo di *ἔμβροχος*, come gli stessi editori avvertono.

Donde io trarrei, se la premessa non è errata, una ulteriore conseguenza intorno alla natura del nostro documento catastale.

Noi sappiamo già come il catasto greco-egizio contenesse indicazioni molteplici, tra le quali quelle dei diritti di servitù, d'ipoteca o di corresponsione concessi ad altri. E pare altresì assodato che due fossero i catasti della proprietà immobiliare: l'uno generale e sommario, in cui era segnato tutto il territorio, con le sue circoscrizioni e suddivisioni; l'altro personale, intestato ai singoli possessori, con gli annotamenti dei passaggi, dei titoli di pertinenza, dei diritti dei terzi e così via. Probabilmente integrava l'uno e l'altro una mappa descrittiva, ma di questa non si hanno notizie. Alla seconda specie non appartiene certamente il papiro di Bruxelles: ma apparterrà esso alla prima? L'apparenza generale dovrebbe farlo ritenere. Tuttavia la ragione di dubitare potrebbe esser data appunto dall'osservazione fatta dianzi in ordine all'*ἄβροχος* e alla *σπορίμη γῆ*; perchè, se il catasto generale di cui ho parlato occorre che fosse permanente (revisioni e correzioni se ne praticaron poi ogni cinque anni, ed altre anche in seguito a decreti del prefetto), a tener conto delle annuali inondazioni e quindi della maggiore o minor produzione del suolo agli effetti dell'imposta era necessario procedere di anno in anno all'accertamento.

Io sarei quindi propenso a ritenere che oltre i due catasti surricordati ve ne fosse un terzo, il quale si redigeva anno per anno per uso del tutto amministrativo e fiscale - e quindi indipendente, per quanto ad esso coordinato, dal catasto generale - diretto principal-

mente ad accertare per ogni singola stagione agraria la produzione delle varie terre e a stabilire l'ammontare dell'imposta. La quale perciò non sarebbe stata permanente e continua (entro i limiti, beninteso, delle revisioni quinquennali), ma mutabile sia in modo assoluto, in quanto i terreni un anno ad essa assoggettati avrebbero potuto in seguito, per esser divenuti incolti, venirne esonerati, sia in modo relativo, variando di anno in anno l'intensità della produzione del suolo.

Circa l'altra distinzione che per entro a quelle due classi di terreni si vede costantemente fatta, cioè di terreni di proprietà privata (*ἰδιωτικὴ γῆ*) e di terreni di spettanza demaniale (*βασιλικὴ γῆ*), è a notare che pur risultando chiara la contrapposizione di queste due categorie, può restar dubbio che cosa precisamente sia la *βασιλικὴ γῆ*. Essa infatti può designare tanto il demanio dello Stato, ossia i beni propriamente pubblici, quanto i beni imperiali, e cioè il patrimonio imperiale, o spettante alla corona o privato della casa imperiale. Forse quest'ultimo significato si deve escludere. Ma non può non impressionare la circostanza che in nessuna delle circoscrizioni - a giudicare da quelle che ci sono conservate nel papiro - manca mai la proprietà demaniale: il che è indice del largo possesso che il fisco ha nel territorio. Questi terreni eran da esso dati in locazione a coltivatori privati, i quali ne corrispondevano il prezzo ora in natura, ed ora in danaro. Come gli editori osservano, la contribuzione di cui si fa cenno per la *βασιλικὴ γῆ*, dovrebbe rappresentare appunto questa corresponsione, cosicchè mentre pei terreni di proprietà privata si avrebbe una vera imposta fondiaria, per quelli demaniali l'imposta, che è sempre in misura più elevata che non negli altri terreni, sarebbe la mercede della locazione o se vuolsi il canone, dovuto al fisco.

Ho detto più sopra della importanza del documento per gli studi di papirologia, ma non posso chiudere il breve cenno senza richiamar l'attenzione anche su un altro aspetto pel quale esso può avere interesse. In qual rapporto è da mettere il medesimo con gli ordinamenti catastali romani?

Il quesito, trattandosi di un documento appartenente al periodo romano (poichè, nonostante la incertezza della data, esso è certamente da assegnare all'epoca imperiale), sorge spontaneo. Ma appunto per quella incertezza è meno agevole farvi induzioni sicure.

I libri dei gromatici e degli scrittori di cose agrarie ci hanno conservato intorno alle divisioni del suolo notizie preziose, che hanno permesso di ricostruire quasi tutta intera la storia di quelle istituzioni.¹⁾ Ma pel catasto vero e proprio le notizie son meno abbondanti.²⁾ Pare ch'esso fosse descritto su tavole di rame. E certo, come quello greco-egizio, anch'esso veniva parimenti compilato sulle dichiarazioni dei possessori, controllate dagli *agrimensores* e punite, se false, con la pena di morte e la confisca dei beni (c. I C. Theod. 13, 11: Impm. Gratianus, Valentinianus et Theodosius. Si quis sacrilega vitem falce succiderit, aut feracium ramorum foetus hebetaverit, quo declinet fidem censuum, et mentiatur callidae paupertatis ingenium, mox detectus capitale subibit exitium, et bona eius in fisci iura enigrabunt. Cfr. c. 2 C. Iust. 11. 58 [57]).

Ed il sistema di compilazione non era punto dissimile da quello che praticamente abbiamo veduto applicato nel catasto egizio. Un passo di Ulpiano, appartenente al libro terzo della sua opera *de censibus*, ci dà in termini che presentano una spiccata corrispondenza col nostro documento, la descrizione del modo col quale si compilava il catasto dei fondi rustici:

1. 4. D. *de censibus* 50. 15. - pr. Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur. nomen fundi cuiusque: et in qua civitate et in quo pago sit: et quos duos vicinos proximos habeat. et aruum, quod in decem annos proximos satum erit, quot iugerum sit: vinea quot vites habeat: olivae quot iugerum et quot arbores habeant: pratium, quod intra decem annos proximos

¹⁾ Vedi l'opera classica di BLUME, LACHMANN RUDORFF e MOMMSEN, *Schriften der römischen Feldmesser*, Berlin, 1848-1852 e il pregevole libro del BRUOI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Padova, 1897.

²⁾ Sebbene ormai antiquato e incompleto, pure rimane sempre molto utile il quadro che del catasto romano ha disegnato il DUREAU DE LA MAILLE nel capitolo decimosettimo del magistrale suo lavoro *L'économie politique des Romains*. Di questo libro, divenuto assai raro in commercio, sarà salutata con vivo piacere la versione italiana che se n'è ora iniziata nella *Biblioteca di storia economica* del PARETO, vol. I, parte 2ª, p. 1 sgg., Milano, 1904. - È da osservare però che molte delle notizie e indicazioni che generalmente si danno in proposito riguardano piuttosto le istituzioni degli agrimensori e le relative operazioni, anziché propriamente il catasto. Ciò ha notato giustamente il BRUOI, *op. cit.*, p. 190 sgg., secondo il quale un catasto generale romano non si ebbe nè al tempo di Traiano nè poi.

sectum erit, quot iugerum: pascua quot iugerum esse videantur: item silvae caeduae. omnia ipse qui defert aestimet. § 1. Illam aequitatem debet admittere censitor, ut officio eius congruat relevari eum, qui in publicis tabulis delato modo frui certis ex causis non possit. quare et si agri portio chasmate perierit, debet per censitorem relevari. Si vites mortuae sint vel arbores aruerint, iniquum eum numerum inseri censui: et rel.

La imposta veniva fissata in proporzione del maggiore o minor valore delle terre, e questo si calcolava, naturalmente, in ragione della fertilità e del prodotto del suolo (*pro aestimatione ubertatis*): come appunto si vede praticato nel nostro documento. Ne erano esonerate le terre improduttive, alla stessa guisa che nel papiro si vede esclusa la γῆ ὑπολόγου. Tuttavia una compensazione si faceva fra i terreni fertili e gli sterili, siccome dispose una costituzione di Teodosio Arcadio ed Onorio dell'a. 393:

C. 4 c. Iust. 11. 58 [57]. Omne territorium censeatur, quotiens defectorum levamen exposcitur, ut sterilia atque ieiuna his quae culta vel opima sunt compensentur [= c. 4 C. Theod. 13. 11].

I risultati delle operazioni di accertamento, resi noti mediante pubblicazione, potevano però essere impugnati entro l'anno e dar luogo quindi, ove si riscontrasse l'errore, alla riduzione della imposta.

C. 5 c. Iust. 11. 58 [57] - pr. Qui gravatos se a peraequatoribus conqueruntur et iniusto oneri impares esse proclamant, competitionis habeant facultatem, ut, quid remissum gratia, quid interceptum fuerit fraude, convincant et ex eo levamen accipiant, quod per deformia et criminosa commercia sibi impositum esse deplorant, ut aliis demeretur. § 1. Quod intra annum post codicum oblationem cui videbitur de iniusto onere conqueratur, iniquitatem paraeuatoris accuset ac praestitam gratiam habita competitione convincat, ut, quod ei fuerat superfusum, ille cognoscat, quem debitaie functioni fraus clandestina subtraxerat [= c. 5 C. Theod. 13. 11].

Ed anche di ciò i papiri ci offrono notevoli riscontri. Così è a dirsi ad es. di Oxy. III, 488, il quale contiene un caratteristico reclamo di un contribuente contro la illegale iscrizione fatta in suo danno

dagli ufficiali pubblici e la conseguente eccessiva tassazione cui egli è stato assoggettato.

Questi ed altri riscontri, che in tutt'altre condizioni potrebbero essere pure analogie casuali, fanno pensare invece alla esistenza di un qualche rapporto più intimo, quando trattandosi dell'Egitto, si scenda nella storia del diritto romano ai tempi più tardi dell'impero. La mancanza, nel papiro di Bruxelles, della data e della intestazione, in cui forse era fatto cenno della disposizione in base alla quale l'atto veniva compilato, non consente di stabilire quanta parte abbiano avuto in esso i nuovi ordinamenti imperiali. Ma è altresì notevole che appunto dopo la conquista e nel periodo più recente, quando dall'Egitto molte idee eran giunte, attraverso la cultura greca, in Roma, le fonti incominciano a parlare di libri catastali e a dar notizia delle disposizioni emanate per regolar la materia.

Cosicchè è a prevedersi che le ulteriori pubblicazioni e scoperte di papiri possano riuscire anche in questo campo, come già lo furono in vari altri, di grande giovamento per la storia delle istituzioni di Roma.

ROBERTO DE RUGGIERO.